

Statuto

della "FONDAZIONE MONS. GUERINO BOSSONE"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MONS. GUERINO BOSSONE ONLUS"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore - dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) - alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS. Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando solo da quel momento la qualifica ONLUS, e la denominazione sarà **"FONDAZIONE MONS. GUERINO BOSSONE ETS"**.

1.4 Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **San Giuseppe Vesuviano (NA), frazione Santa Maria La Scala, alla via Salvati n. 2**. Essa potrà istituire sedi operative, uffici e centri con atto del Consiglio di Amministrazione. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, lettere d), i), k) e v), e precisamente:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.”

La Fondazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

A tale fine, la Fondazione potrà:

- promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi;

- istituire gruppi di studio e di ricerca dedicati al mondo dell'infanzia;

- aggiornare gli orizzonti didattici e pedagogici di educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori, anche attraverso specifici progetti formativi, affinché sappiano trasmettere agli infanti l'amore per la cultura come un bene per la persona e come valore sociale;

- istituire e gestire asili nido, scuole e ludoteche nonché qualsiasi altro servizio e struttura dedicata all'infanzia, anche per conto di altri soggetti, sia pubblici che privati;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione e alla tutela del mondo dell'infanzia. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare attività editoriali, pubblicazione di atti, di convegni, di seminari, di attività nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- curare la redazione e la diffusione, in ogni sua forma, di materiale informativo delle attività svolte;

- istituire borse di studio;

- collaborare con enti ed istituzioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità;

- porre in essere tutte le iniziative ritenute necessarie il raggiungimento dei fini statutari.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

4.2 La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o

di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano

espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - DOCUMENTO PROGRAMMATICO

PREVISIONALE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Direttore.

6.5 Entro il 30 Novembre di ogni anno il Direttore redige il progetto di bilancio e la relazione di gestione e li sottopone all'Organo di Controllo che predispone la propria relazione

almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione dell'organo di controllo, approva il bilancio annuale e la relazione di gestione.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6.6 Copia del documento previsionale e programmatico, del bilancio e della relazione sulla gestione sono trasmessi ai soggetti fondatori.

6.7 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente. Si applica l'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale

dei Conti;

- il Direttore, se nominato;

- il Consiglio Tecnico, se nominato.

7.2 La durata di tutti gli organi della Fondazione è di tre anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi su indicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 8

PRESIDENTE

8.1 Il Presidente della Fondazione è nominato da Parroco p.t. della Parrocchia di Santa Maria La Pietà in San Giuseppe Vesuviano (Na).

8.2 Il Presidente è l'organo istituzionale della Fondazione.

8.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne predispone l'ordine del giorno;

b) cura i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti;

c) controlla il rispetto dello statuto della Fondazione;

d) cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio stesso;

e) adotta ogni utile provvedimento reso necessario per leg-

ge, sentenza, contratto o convenzione e per assicurare il funzionamento della Fondazione;

f) è a capo del personale dipendente della Fondazione. Assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale, previa ratifica del CdA;

g) cura i rapporti con l'Istituto di credito, emette bonifici di pagamento delle fatture e di ogni altra spesa dovuta per sentenza, norma, contratto, convenzione tramite sistema online anche ai fini di assicurare la massima tracciabilità, tale attività potrà essere delegata;

h) svolge ogni altra attività, istruttoria o verifica su temi che il Consiglio ritenga di delegargli in merito alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.4 Al Presidente è consentita, in via d'urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, imposti da circostanze eccezionali ed urgenza il cui contenuto non sia in contrasto con lo statuto della Fondazione. Salvo richiederne la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

8.5 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice-presidente.

8.6 In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal

consigliere più anziano del Consiglio.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri e un massimo di 7, compreso il Presidente, di cui:

- Il parroco p.t. della Parrocchia di Santa Maria La Pietà in San Giuseppe Vesuviano, membro di diritto;

- numero 2 (due) componenti nominati dal parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria La Pietà, 2 (due) componenti nominati dall'Ordinario della Diocesi di Nola, nel caso del consiglio di amministrazione di 5 (cinque) membri;

- numero 3 (tre) componenti nominati dal parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria La Pietà, 3 (tre) componenti nominati dall'Ordinario della Diocesi di Nola, nel caso del consiglio di amministrazione di 7 (sette) membri.

Di esso ne fa obbligatoriamente parte il Presidente;

Il vice-presidente della Fondazione viene eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con tutte le necessarie attribuzioni.

9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.

9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate. La

decadenza e disposta dai soggetti cui è affidata dal presente Statuto la relativa nomina, su segnalazione del Consiglio d'Amministrazione. Gli stessi soggetti provvedono alla sostituzione del membro decaduto. Sono cause di revoca dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La revoca è disposta dai soggetti cui è affidata dal presente Statuto la relativa nomina, i quali provvedono alla sostituzione del membro revocato.

ART. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- a) definisce, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le attività della stessa ed i relativi obiettivi e programmi;
- b) elabora il piano pluriennale della attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;
- c) approva il bilancio d'esercizio di ciascun anno solare redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando i-

noltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;

e) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

f) elabora e approva eventuali regolamenti interni;

g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico.

h) delibera i regolamenti del personale e quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;

i) delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;

l) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

m) delibera sull'accettazione o il rifiuto di contributi, di lasciti, eredità, legati, donazioni, sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili;

n) delibera l'importo delle rette di frequenza;

o) approva il calendario scolastico annuale e l'attivazione di eventuali servizi integrativi nel periodo di chiusura estiva;

p) approva il Piano dell'Offerta Formativa posto alla base dei servizi educativi;

q) approva i bilanci preventivi e consuntivi, redatti per anno solare;

r) approva i regolamenti interni della Scuola;

s) autorizza la stipula atti, convenzioni, contratti di ogni

genere inerenti all'attività dell'Ente;

t) delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere;

u) controlla, anche tramite organi con specifica competenza il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;

v) delibera l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca, di borse di studio e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

z) delibera le modifiche allo statuto mantenendo inalterate le finalità della Fondazione del presente documento.

In generale adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente.

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri fissandone i limiti nell'atto di delega al Presidente, al vicepresidente, a uno o più consiglieri, al Direttore eventualmente nominato.

Nell'ambito dei poteri delegati il Consigliere delegato ha anche la rappresentanza della Fondazione.

10.2 Il vice-presidente ricopre anche la carica di economo e autorizza le spese della scuola superiori all'importo di euro 200,00 (duecento,00). Tali spese saranno poi ratificate dal primo CdA utile.

ART. 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

11.2 La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o telex spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

11.3 Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente.

11.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 12

LEGALE RAPPRESENTANZA

12.1 Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

12.2 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12.3 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. E' nominato dal Parroco p.t. della Parrocchia di Santa Maria La Pietà in San Giuseppe Vesuviano (NA).

13.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

13.3 Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche

un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Il Revisore legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

DIRETTORE

14.1 Il Direttore è nominato dal parroco p.t. della Parrocchia Santa Maria La Pietà in San Giuseppe Vesuviano (NA), previa delibera annuale del Consiglio di Amministrazione con la quale viene disposta la sua istituzione.

14.2 Il Direttore conforma la sua attività alle Direttive del Consiglio di Amministrazione ed in particolare :

- 1) prepara i bilanci preventivi e consuntivi, redatti per anno solare;
- 2) prepara i programmi di attività dell'Ente da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- 3) dispone gli atti amministrativi necessari per l'attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- 4) tiene la contabilità della Fondazione con il supporto esterno del commercialista incaricato dal CdA;
- 5) predispone il calendario scolastico annuale e l'attivazione di eventuali servizi integrativi nel periodo di chiusura estiva;
- 6) predispone il Piano dell'Offerta Formativa posto alla base dei servizi educativi;
- 7) cura, su incarico del Consiglio e d'intesa con il Presiden-

te, la corrispondenza con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti, i fornitori, le imprese;

8) cura la gestione delle minute spese d'Ufficio per importi non superiori a euro 200,00 (duecento,00) e delle spese obbligatorie per legge;

9) di concerto e dietro autorizzazione del CdA cura la gestione dei contratti nei modi disciplinati dalla legge e dal regolamento interno;

10) predispone ogni utile atto che si renda necessario per assicurare il supporto amministrativo al Consiglio di Amministrazione e la piena funzionalità dei servizi erogati all'utenza;

14.2 Il Direttore potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

CONSIGLIO TECNICO

15.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere istituito un Consiglio Tecnico.

15.2 Nel caso di istituzione i componenti del Consiglio Tecnico sono individuati con atto del Presidente della Fondazione tra il personale tecnico ed educativo della Fondazione e tra i responsabili dei singoli progetti.

15.3 Il Consiglio Tecnico elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente che può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.

All'elezione di cui sopra si procede con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

15.4 Il Consiglio Tecnico si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai proprio membri.

Fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative intraprese dalla Fondazione, formulando anche proprie proposte motivate.

Esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

15.5 Delle riunioni del Consiglio Tecnico si tiene apposito verbale.

ART. 16 RAPPORTI DI LAVORO E DI COLLABORAZIONE

16.1 I rapporti di lavoro e di collaborazione della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

16.2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione può avvalersi, oltre che della attività e dei servizi dei suoi partecipanti e partecipanti istituzionali ai sensi degli articoli 6 e 7, anche dell'apporto di collaboratori a progetto dipendenti dalle pubbliche amministrazioni in regime di convenzione e/o con contratti di collaborazione (previa autoriz-

zazione dell'amministrazione di provenienza); consulenti di chiara fama.

ART. 17

GRATUITA' DELLE CARICHE

17.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/2017 e s.m. e i.

ART. 18

LIBRI CONTABILI

18.1 La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali.

18.2 La Fondazione tiene, inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 117/2017 e s.m. e i, ed in quanto compatibile le disposizioni del Codice Civile.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei se-

guenti eventi:

- per volontà del fondatore;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

19.3 Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

19.4 La nomina dei liquidatori deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento di cui all'art. 19 del presente statuto. In caso di mancata nomina entro il termine stabilito, vi provvede il Presidente della Fondazione.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.